

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3043

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLAIANNI, SENESE, BARBERA, BASSANINI, GHEZZI,
IMPOSIMATO, VIGNERI, BARGONE, RONZANI, SORIERO**

Norme in materia di elezione al Parlamento di cittadini
sottoposti a procedimento penale

Presentata il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le numerose azioni penali esercitate dalla magistratura nei confronti di membri del Parlamento hanno già attirato l'accusa — pur se non del tutto scevra da commistioni con interessi di parte — di delegittimazione o di screditamento di questo organo costituzionale.

Tale accusa non potrebbe non accentuarsi a causa di eventuali rinvii a giudizio per gravi reati, come quelli di mafia, o di condanne sia pur non definitive, in primo o in secondo grado, per reati contro la pubblica amministrazione. Il persistente esercizio delle funzioni da parte di parlamentari, che vengano a versare in tali condizioni, sarebbe fonte di discredito, tanto più se riguardante — come le recenti polemiche sulla custodia cautelare hanno

evidenziato — materie la cui disciplina potrebbe incidere in maniera favorevole sulla loro condizione personale, dando luogo all'ipotesi, prospettata dalla dottrina, di una sorta di interesse privato in atto d'ufficio.

Pare necessario, quindi, estendere anche ai membri del Parlamento la disciplina posta dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, limitatamente all'elezione presso le regioni e gli enti locali.

Non osta al riguardo alcuna norma costituzionale, dal momento che le condizioni di eleggibilità sono dall'articolo 65 della Costituzione riservate alla legislazione ordinaria: ed invero ne trattano gli articoli 7 e seguenti del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, appli-

cabile anche a quelle del Senato della Repubblica per espresso rinvio legislativo (articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64).

In particolare, si propone di incidere sull'articolo 10 di detto testo unico, le cui previsioni hanno la specifica finalità di tutelare il principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni, in modo da evitare — secondo l'insegnamento di Costantino Mortati — « interferenze tra interessi ».

Le condizioni di ineleggibilità, che si aggiungerebbero a quelle dell'articolo 10 sopracitato, sono le stesse previste nella legge n. 16 del 1992. Esse — conformemente al dettato dell'articolo 66 della Costituzione — vanno accertate dalla Giunta per le elezioni e non si applicano quando intervenga un successivo provve-

dimento giudiziale favorevole all'interessato.

Alla previsione di queste nuove condizioni di ineleggibilità non può non accompagnarsi quella della sospensione del mandato parlamentare quando esse sopravvengano nel corso della legislatura, nonché quella della decadenza di diritto dallo *status* di parlamentare a seguito di condanna definitiva. Ma occorre in tali casi una revisione della Costituzione, che è oggetto di altra proposta che si è provveduto contestualmente a presentare.

La proposta tende a restituire correttezza al mandato parlamentare e ad evitare accuse di delegittimazione e screditamento, fondate su condotte soggettive penalmente rilevanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

« Non sono, inoltre, eleggibili coloro che versano nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 14 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Ove sia intervenuta la convalida dell'elezione, la Giunta competente la revoca non appena venuta a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione. La sentenza e il provvedimento vanno immediatamente comunicati al Presidente della Camera di appartenenza ».